

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2026

313^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena svoltasi, si è concluso il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Fa inoltre presente che il provvedimento, precedentemente assegnato in sede redigente, è stato rimesso alla sede referente a seguito della richiesta in tal senso dei Gruppi del Partito democratico e del MoVimento 5 Stelle, avanzata il 17 giugno scorso, a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone di dare per acquisita la trattazione fino ad ora svolta in sede redigente.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **RANDO** (*PD-IDP*) richiama i contributi conoscitivi acquisiti nel corso del ciclo di audizioni, sottolineando come le numerose criticità emerse in quella sede debbano indurre la Commissione a modificare sensibilmente il testo in esame. Dopo aver lamentato il mancato coinvolgimento di alcune realtà universitarie nell'elaborazione del disegno di legge, stigmatizza la scelta di comprimere la componente studentesca in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN) e di non prevedere un'adequata rappresentanza dei ricercatori. Per tali ragioni, chiede la fissazione di un congruo termine per la presentazione di emendamenti, al fine di consentire ai Gruppi di formulare proposte di modifica, anche alla luce della documentazione acquisita nel corso delle audizioni.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (*M5S*), nel concordare con la richiesta appena avanzata, chiede a sua volta di prevedere un termine per gli emendamenti idoneo a consentire l'approfondimento della richiamata documentazione e la formulazione di proposte migliorative del testo.

Il **PRESIDENTE**, poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che

il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica e alla luce delle richieste formulate dai Gruppi del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, propone di fissare alle ore 10 di giovedì 2 luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2026

317^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

La **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali.

Informa, inoltre, che alla scadenza del termine del 2 luglio sono stati presentati 46 emendamenti (pubblicati in allegato).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **CASTELLONE** (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, rilevando che essi sono volti a far sì che il Consiglio nazionale universitario (CUN) mantenga il carattere rappresentativo dell'intera comunità accademica. Lamenta invece che il testo all'esame della Commissione miri a valorizzare soprattutto le posizioni apicali, penalizzando la componente studentesca nonché i ricercatori precari, i dottorandi e assegnisti di ricerca, che costituiscono l'ossatura del sistema della ricerca italiana.

Soffermandosi innanzitutto sull'emendamento 1.1, segnala che esso mira quindi a conferire al Consiglio un'organizzazione più democratica, favorendo la partecipazione di tutto il personale della ricerca e rafforzando la rappresentanza studentesca. L'obiettivo è quello di superare le logiche corporative e assicurare che le decisioni che l'organo è chiamato ad assumere, specie nell'esercizio della funzione consultiva, siano frutto di un confronto tra le diverse anime dell'università.

Si sofferma indi sugli ulteriori emendamenti presentati a prima firma di altri colleghi del proprio Gruppo, segnalando in particolare l'emendamento 1.7, diretto a garantire un'effettiva rappresentanza anche ai ricercatori, i quali rappresentano il motore della ricerca universitaria. La proposta prevede altresì il subentro dell'eletto in rappresentanza di una

componente qualora quest'ultimo transiti in un diverso ruolo, affinché la rappresentanza della medesima componente non venga alterata.

Quanto all'emendamento 1.11, esso è volto ad assicurare una rappresentanza dei ricercatori distinta rispetto a quella dei professori ordinari e di quelli associati, affinché la voce dei primi - che spesso sono impegnati in percorsi professionali precari - sia presente nell'attività del Consiglio.

L'emendamento 1.15 - prosegue la relatrice - è diretto in primo luogo a rafforzare la presenza degli studenti in seno al Consiglio, prevedendo al contempo tre distinti collegi territoriali, onde evitare possibili squilibri geografici. La proposta conferisce inoltre una distinta rappresentanza ai dottorandi di ricerca, agli specializzandi e ai titolari di incarico a tempo determinato, in quanto si tratta, unitamente agli studenti, di attori fondamentali nell'ambito della comunità accademica.

In subordine all'auspicato rafforzamento della componente dei ricercatori nell'ambito del Consiglio, l'emendamento 1.29 impone che le associazioni dei ricercatori siano audite dal CUN ogni volta che quest'ultimo sia chiamato ad esercitare funzioni consultive con riguardo al riparto del Fondo di finanziamento ordinario, alla determinazione del fabbisogno di personale e alla definizione delle modalità di reclutamento della stessa base della ricerca.

Richiama infine l'emendamento 1.0.2, volto a restituire al Consiglio l'importante funzione di garanzia nazionale nei procedimenti disciplinari, al fine di favorire uniformità di giudizio, attraverso una modifica della norma vigente, la quale ascrive invece tale competenza ai singoli atenei, con il rischio di conseguenti disparità di trattamento.

Illustra infine l'emendamento 2.3, diretto a consentire a tutti ricercatori, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale, il pieno esercizio dell'elettorato attivo e di quello passivo, e l'emendamento 3.1, che reca una copertura finanziaria, assente nel testo, al fine di garantire la piena operatività del CUN.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua prima firma, stigmatizzando la scelta del Governo di ridimensionare la rappresentanza unitaria del sistema universitario. Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.3, osserva che esso è volto a espungere dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 18 del 2006 il riferimento all'attività consultiva del CUN nei confronti del Ministro, in quanto ritiene che ne svilisca le funzioni, relegandolo a mero organo consultivo dell'Esecutivo, mentre risulta centrale il suo carattere di rappresentanza del sistema. Nel richiamare ulteriori proposte emendative (1.12, 1.14 e 1.16), fa presente che queste mirano a ripristinare un'equilibrata rappresentanza delle componenti del sistema universitario, ed in particolare di quella studentesca. Nel sottolineare che, a suo avviso, la minore presenza degli studenti in seno all'organo ne mina l'autorevolezza, critica la previsione di un unico collegio nazionale, paventando il rischio che in questo modo venga privilegiata la rappresentanza degli studenti dei principali atenei. Per tale ragione, l'emendamento 1.16, oltre ad incrementare il numero

degli studenti presenti nel CUN, mira a garantire una ripartizione paritaria per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud e Isole.

Dà indi conto degli emendamenti 1.32 e 1.35, che mirano a rafforzare l'indipendenza del Consiglio e a rendere vincolanti i pareri resi dal medesimo.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, volti a correggere il testo in esame il quale, a suo giudizio, colpisce duramente l'autonomia e l'indipendenza delle università e, conseguentemente, le potenzialità del sistema nel suo complesso. In proposito, lamenta il dispiegarsi di un disegno complessivo perseguito dal Governo, di cui il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello che si unisce al riordino dell'ANVUR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 2026), alla riforma dell'accesso alla docenza universitaria (di cui all'Atto Camera n. 2735, approvato ieri in via definitiva dalla Camera dei deputati) e alla reintroduzione di tipologie contrattuali a tempo determinato per la ricerca (effettuata con il decreto-legge n. 45 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2025). Sostiene che si tratti di un disegno complessivo che sottrae indipendenza al sistema universitario e, nel caso specifico, al CUN, che viene ricondotto nell'ambito delle prerogative dell'Esecutivo, in contrasto con gli *standard* previsti a livello dell'Unione europea. Fa inoltre presente che il disegno di legge lede la capacità del CUN di rappresentare in modo equilibrato le componenti del sistema universitario, in particolare quella dei ricercatori, ponendolo così ai margini del sistema stesso.

Rivolge peraltro un appello alle forze di maggioranza affinché sulle tematiche appena richiamate si possa aprire un effettivo dibattito - invece negato in altre occasioni, come nel caso dell'esame del richiamato disegno di legge sul reclutamento - che tenga conto degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, volti a restituire credibilità al Consiglio.

La senatrice **RANDO** (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.21, a sua prima firma, diretto a dar voce ai ricercatori in pre-ruolo, nonché ai titolari di incarichi *post-doc* e di ricerca, nello spirito di favorire una più completa rappresentatività delle componenti universitarie nel Consiglio. Sempre nell'ottica di rafforzare il pluralismo all'interno dell'organo, l'emendamento 2.1 mira a estendere l'elettorato attivo e passivo a tutti i ricercatori universitari.

Il senatore **CRISANTI** (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sugli emendamenti 1.25, 1.34, 1.37 e 1.39, di cui è proponente. Quanto in particolare a quest'ultimo emendamento, segnala l'importanza di istituire in seno al CUN un collegio di disciplina, con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. In proposito, ritiene che tale compito non possa continuare ad essere demandato ai singoli atenei, poiché - come ampiamente dimostrato dai fatti - questi ultimi non sono in grado di esercitare al meglio tale funzione. Coglie peraltro l'occasione per preannunciare l'imminente presentazione

di un disegno di legge sull'etica della ricerca, nel quale i richiamati procedimenti disciplinari sono posti in capo al CUN e all'Autorità nazionale anticorruzione.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare, la **PRESIDENTE** avverte che le restanti proposte emendative si intendono date per illustrate dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1890

Art. 1

1.1

Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Florida

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) al comma 1:

1.1) l'alea è sostituito dal seguente: "Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario e organo consultivo del Ministro dell'università è composto da 36 membri, di cui:";

1.2) le lettere da a) a f) sono sostituite dalle seguenti:

"a) professori e ricercatori universitari, eletti direttamente e contestualmente, con elettorati numericamente proporzionati ed equivalenti, in rappresentanza di 5 grandi macroaree disciplinari in numero non superiore a venticinque. Per ciascuna macroarea sono eletti cinque rappresentanti, ovvero, rispettivamente, un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore universitario a tempo indeterminato (RU), un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010 (RTD-A e RTD-B), e un ricercatore in tenure track (RTT);

b) 3 rappresentanti del personale ATA;

c) 1 rappresentante di chi opera con contratti o incarichi di ricerca;

d) 1 rappresentante dei dottorandi di ricerca;

e) 1 rappresentante degli specializzandi;

f) 5 rappresentanti degli studenti, espressi da altrettante aree territoriali che contino un numero di studenti equivalenti, eletti in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)."

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le cinque macroaree disciplinari, di cui al comma 1, lettera a), nonché i principi atti a regolare l'elettorato, attivo e passivo, secondo criteri di trasparenza e pubblicità, e non distinto per livelli. L'Organismo nazionale, così costituito, può avvalersi di comitati dei gruppi disciplinari, con funzione consultive, che esprimono parere sulle materie assegnate".»

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.1)

1.3

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.1).

1.4

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

«1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, in numero di ventotto. Per ciascuna area disciplinare sono eletti due membri scelti tra i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero ricercatori universitari a tempo determinato

di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, in un bacino elettorale unico per ciascuna area, congiuntamente da professori ordinari, professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato e dai ricercatori universitari a tempo determinato di cui al periodo precedente. L'ordinanza ministeriale di cui al comma 10 definisce le modalità di svolgimento delle procedure elettorali al fine di garantire che, in esito alle stesse, per ciascuna delle componenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, sia in ogni caso assicurata una rappresentanza non inferiore al 25 per cento dei componenti complessivamente eletti ai sensi della presente lettera."»

1.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il punto 1.2), con il seguente:

«1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, in numero di ventotto. Per ciascuna area disciplinare sono eletti due membri scelti tra i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, in un bacino elettorale unico per ciascuna area, congiuntamente da professori ordinari, professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato e dai ricercatori universitari a tempo determinato di cui al periodo precedente. L'ordinanza ministeriale di cui al comma 10 definisce le modalità di svolgimento delle procedure elettorali al fine di garantire che, in esito alle stesse, per ciascuna delle componenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, sia in ogni caso assicurata una rappresentanza non inferiore al 25 per cento dei componenti complessivamente eletti ai sensi della presente lettera."»

1.6

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il punto 1.2) con il seguente:

«1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ventotto professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639. L'elettorato attivo e passivo è esercitato, per ciascuna area disciplinare, congiuntamente da professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'ordinanza ministeriale disciplina le modalità di voto assicurando una rappresentanza equilibrata delle diverse fasce della docenza e della ricerca."»

1.7

[Pirondini, Castellone, Aloisio, Barbara Florida](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.2), capoverso «a)», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole «, in numero non superiore a ventotto»;*
- 2) *al secondo periodo, sostituire le parole «sono eletti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore universitario a tempo determinato» con le seguenti: «un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore a tempo indeterminato (RU), un ricercatore a tempo determinato (RTT, RTD-A, RTD-B)»;*
- 3) *al terzo periodo, sostituire le parole «L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori ordinari, da professori appartenenti alla medesima fascia e, per l'elezione di professori associati ovvero di ricercatori universitari, da professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato», con le seguenti: «L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori ordinari e dei professori associati dai professori appartenenti alla medesima fascia, riuniti in una fascia della docenza stabile di ruolo, mentre per l'elezione di ricercatori universitari, da ricercatori universitari a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato»;*

4) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Qualora il componente eletto nel seggio riservato ai ricercatori (RTT, RTD-A, RTD-B) cessi dal servizio per scadenza del contratto a tempo determinato, ovvero transiti nel ruolo di professore associato a seguito di valutazione positiva nel corso del mandato quadriennale, lo stesso decade automaticamente dalla carica di rappresentante dei ricercatori. Al suo posto subentra per la restante durata del mandato il primo dei non eletti appartenente alla medesima area disciplinare che, al momento del subentro, sia in possesso della qualifica di ricercatore (RTT, RTD o RU)».

1.8

Bucalo

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso «a)», sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore universitario a tempo indeterminato ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori ordinari, da professori appartenenti alla medesima fascia e, per l'elezione di professori associati ovvero di ricercatori universitari, da professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2022, e ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010».

1.9

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso «a)», sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

«Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore di ruolo tra i professori ordinari e i professori associati dell'area medesima e un ricercatore universitario tra i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010 ed i ricercatori in *tenure track*, di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36».

1.10

Sbrollini

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.2), capoverso «a)», sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

"Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore di ruolo, scelto tra i professori ordinari e i professori associati dell'area medesima, e un ricercatore universitario, scelto tra i ricercatori in *tenure track* - RTT, i ricercatori a tempo determinato - RTD-A e RTD-B, e i ricercatori a tempo indeterminato - RU. L'elettorato attivo e passivo è esercitato, per l'elezione del primo seggio, dai professori ordinari e associati appartenenti alla medesima area; per l'elezione del secondo seggio, dai ricercatori in *tenure track* (RTT), dai ricercatori a tempo determinato (RTD-A e RTD-B) e dai ricercatori a tempo indeterminato (RU) fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli."

1.11

Aloisio, Castellone, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso «a)», sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore di ruolo, scelto tra i professori ordinari e i professori associati dell'area medesima, e un ricercatore universitario, scelto tra i ricercatori in *tenure track* (RTT), i ricercatori a tempo determinato (RTD-A e RTD-B), e i ricercatori a tempo indeterminato (RU). L'elettorato attivo e passivo è esercitato, per l'elezione del primo seggio, dai professori ordinari e associati appartenenti alla medesima area; per

l'elezione del secondo seggio, dai ricercatori in *tenure track* (RTT), dai ricercatori a tempo determinato (RTD-A e RTD-B) e dai ricercatori a tempo indeterminato (RU) fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli.».

1.12

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), «capoverso a)», sopprimere il terzo periodo.

1.13

Sbrollini

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso «a)», sopprimere il terzo periodo.

1.14

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.3).

1.15

Aloisio, Castellone, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sei studenti eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), fra cui due eletti per ciascun collegio territoriale (Nord, Centro e Sud); un dottorando di ricerca; uno specializzando; due rappresentanti prescelti fra titolari di incarichi a tempo determinato, ovvero assegnisti, contrattisti, titolari di borsa di studio post-dottorato».

1.16

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sei studenti eletti su base macro-regionale, garantendo una ripartizione paritaria pari a due rappresentanti per ciascuna delle macro-aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);"».

1.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sei studenti eletti su base macro-regionale, garantendo una ripartizione paritaria pari a due rappresentanti per ciascuna delle macro-aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);"»

1.18

Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il punto 1.3) con il seguente: «1.3) la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) sei studenti eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), fra cui due eletti per ciascun collegio territoriale (Nord, Centro e Sud)."

1.19

Bucalo, Sigismondi

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente: «1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;"»

1.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.3), inserire il seguente:

«1.3-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) due rappresentanti del personale pre-ruolo, eletti su base nazionale tra i titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo

22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché tra i titolari degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della medesima legge. Le modalità di elezione, la durata del mandato, nonché gli eventuali istituti di esonero parziale dalle attività di ricerca o didattiche connesse all'espletamento del mandato sono disciplinati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 10, tenuto conto della natura e della durata dei relativi rapporti."»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettere b), b-bis) e c)».

1.21

Rando, D'Elia, Verducci, Crisanti

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.3) inserire il seguente:

«1.3-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b) due rappresentanti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale pre-ruolo, scelti tra i titolari di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della medesima legge. Le modalità di svolgimento delle procedure elettorali per tale componente, le eventuali modalità di esonero parziale dai propri compiti nonché la durata del relativo mandato, in deroga a quanto previsto dal comma 6, sono definite con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in considerazione dell'eterogeneità e della specifica durata dei relativi contratti;"».

1.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.3), inserire il seguente:

«1.3-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, rispettivamente, tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e tra gli iscritti alle scuole di specializzazione delle università, secondo modalità definite dall'ordinanza di cui al comma 10;"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettere b), b-bis) e c)».

1.23

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.3) inserire il seguente:

«1.3-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale rispettivamente tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di scuola di specializzazione delle università;"»

1.24

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.4), sostituire le parole: "d), e) e f)" con le seguenti: "d) e f)".

1.25

Crisanti, D'Elia, Verducci, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.4) aggiungere il seguente:

«1.4-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) Il personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, eletto quale componente del CUN ai sensi della lettera a) del comma 1, può chiedere di essere esonerato dai compiti didattici di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, all'articolo 6, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il relativo periodo di esonero è equiparato a tutti gli effetti allo svolgimento dei compiti didattici previsti, ai fini giuridici ed economici, ivi compreso l'accesso agli scatti stipendiali previsti dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il personale tecnico-amministrativo in servizio nelle università, eletto quale componente del CUN ai sensi

della lettera c), può chiedere di essere esonerato dal servizio per l'intera durata del mandato. Il relativo periodo di esonero è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato ed è pienamente valido ai fini giuridici ed economici, ivi compreso l'accesso alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree e per le progressioni tra le Aree professionali."»

1.26

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.4) aggiungere il seguente:

«1.4 bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) Il personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, eletto quale componente del CUN ai sensi della lettera a) del comma 1, può chiedere di essere esonerato dai compiti didattici di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, all'articolo 6, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il relativo periodo di esonero è equiparato a tutti gli effetti allo svolgimento dei compiti didattici previsti, ai fini giuridici ed economici, ivi compreso l'accesso agli scatti stipendiali previsti dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il personale tecnico-amministrativo in servizio nelle università, eletto quale componente del CUN ai sensi della lettera c), può chiedere di essere esonerato dal servizio per l'intera durata del mandato. Il relativo periodo di esonero è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato ed è pienamente valido ai fini giuridici ed economici, ivi compreso l'accesso alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree e per le progressioni tra le Aree professionali."»

1.27

[Galliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il presidente del CUN è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di cinque professori ordinari di cui al comma 1, lettera a), su proposta dei componenti dell'organo. È eletto, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega".».

1.28

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso «4.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali rappresentative dei ricercatori universitari (RTT, RTD e RU),»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il CUN è tenuto a procedere all'audizione obbligatoria delle predette associazioni nazionali dei ricercatori in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreto ministeriale concernenti i criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il fabbisogno di personale e le modalità di reclutamento della base della ricerca.»

1.29

[Pirondini, Castellone, Aloisio, Barbara Florida](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali rappresentative dei ricercatori universitari (RTT, RTD e RU),»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il CUN è tenuto a procedere all'audizione delle predette associazioni nazionali dei ricercatori in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreto ministeriale concernenti i criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), il fabbisogno di personale e le modalità di reclutamento della base della ricerca."»

1.30

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4.» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali rappresentative dei ricercatori universitari (RTT, RTD e RU),»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il CUN è tenuto a procedere all'audizione obbligatoria delle predette associazioni nazionali dei ricercatori in sede di espressione dei pareri schemi di decreto ministeriale concernenti i criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il fabbisogno di personale e le modalità di reclutamento della base della ricerca.»

1.31

Sbrollini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4.», primo periodo, dopo le parole: «della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CoPER)» *aggiungere le seguenti:* «, nonché, limitatamente alle sessioni vertenti su materie contigue per competenza ed interesse per la rappresentanza ordinistica, i presidenti, o loro delegati, delle Federazioni nazionali degli ordini professionali».

1.32

D'Elia, Verducci, Rando, Crisanti

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

"3-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Entro 60 giorni dall'insediamento, adotta un Regolamento che ne protegga la strutturale autonomia. Il Regolamento deve:

a) prevedere la figura del Decano, al quale affidare la gestione ordinaria per 60 giorni ad ogni rinnovo per più di un terzo dei componenti;

b) stabilire le modalità di voto per la figura del Presidente, che in ogni caso entra in carica non prima di 60 giorni ad ogni rinnovo per più di un terzo dei componenti;

c) prevedere la costituzione della Giunta e di almeno tre Commissioni Permanenti non oltre 30 giorni dal voto per il Presidente;

d) stabilire un rapporto fra la Giunta e le Commissioni Permanenti con la presenza in Giunta di Coordinatori delle Commissioni Permanenti.».

1.33

Sbrollini

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente: «3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Qualora il componente eletto nel seggio riservato ai ricercatori (RTT, RTD-A, RTD-B) cessi dal servizio per scadenza del contratto a tempo determinato, ovvero transiti nel ruolo di professore associato a seguito di valutazione positiva nel corso del mandato quadriennale, lo stesso decade automaticamente dalla carica di rappresentante dei ricercatori. Al suo posto subentra per la restante durata del mandato il primo dei non eletti appartenente alla medesima area disciplinare che, al momento del subentro, sia in possesso della qualifica di ricercatore (RTT, RTD o RU)."»

1.34

Crisanti, Verducci, D'Elia, Rando

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis Qualora il componente eletto nel seggio riservato ai ricercatori (RTT, RTD-A, RTD-B) cessi dal servizio per scadenza del contratto a tempo determinato, ovvero transiti nel ruolo di professore associato a seguito di valutazione positiva nel corso del mandato quadriennale, lo stesso decade automaticamente dalla carica di rappresentante dei ricercatori. Al suo posto subentra per la restante durata del mandato il primo dei non eletti appartenente alla medesima area disciplinare che, al momento del subentro, sia in possesso della qualifica di ricercatore (RTT, RTD o RU)."»

1.35

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1.», all'alinea, dopo la parola: «pareri» *inserire la seguente:* «conformi».

1.36

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1.», all'alinea, dopo la parola: «pareri» inserire la seguente: «conformi».

1.37

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1.», dopo le parole "pareri e proposte" inserire la seguente "conformi".

1.38

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1.», dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) equilibrio del sistema universitario per la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, per la garanzia di livelli simili di qualità nella ricerca e nella didattica, per l'erogazione paritetica di servizi e per la tutela del diritto allo studio;"

1.39

Crisanti, D'Elia, Verducci, Rando

Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato "collegio", con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui agli articoli 6 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolve dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Le funzioni di difesa sono assunte dal docente o dal ricercatore interessato dal provvedimento, che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione della docenza o sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

4. Il rettore competente sospende cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento

del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente, per quanto non regolato in questo articolo, richiamandosi in particolare a quanto disposto dall'articolo 55-*bis* del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.»

1.0.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Competenze del Consiglio universitario nazionale in materia disciplinare)

Dopo l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Compiti di disciplina del Consiglio universitario nazionale)

1. Presso il Consiglio universitario nazionale è istituito il Collegio nazionale di disciplina, competente ad esprimere il parere previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari.

2. Il Collegio è composto da cinque componenti effettivi e cinque supplenti eletti dal Consiglio universitario nazionale tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori che ne fanno parte.

3. Le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

4. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "1. Presso il Consiglio universitario nazionale è istituito il Collegio nazionale di disciplina, composto secondo quanto stabilito dall'articolo 3 bis della legge 16 gennaio 2006, n. 18. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio."

5. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia ovvero da un rappresentante dell'associazione della docenza o sindacale cui aderisce o conferisce mandato, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente, richiamandosi per quanto non regolato in questo articolo a quanto disposto dall'articolo 55-*bis* del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165".

1.0.2

[Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«1-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «Presso ogni Università è istituito un collegio di disciplina composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno,» con le seguenti: «In seno al Consiglio universitario nazionale (CUN) è istituito un Collegio di disciplina nazionale, democraticamente e pariteticamente costituito, ovvero rappresentativo delle diverse componenti universitarie,»;

- b) al comma 2, sostituire le parole «spetta al rettore» con le seguenti: «spetta a una apposita commissione, formata da un professore di prima fascia, un professore associato e un ricercatore, chiamata ad adire il CUN nel caso in cui una fase istruttoria interna dovesse confermare la necessità di un giudizio, e»;
- c) al comma 3, sostituire le parole «uditi il rettore ovvero un suo delegato» con le seguenti: «udita la commissione di cui al comma 2».

Art. 2

2.1

[Rando](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli e figure, l'elettorato attivo e passivo per la componente dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.2), è esteso a tutti i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (RU) e a tutti i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sia nel testo introdotto dalla medesima legge e successive modificazioni.»

2.2

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli e figure, l'elettorato attivo e passivo per la componente dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), è esteso a tutti i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (RU) e a tutti i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sia nel testo introdotto dalla medesima legge e successive modificazioni.»

2.3

[Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli e figure, l'elettorato attivo e passivo per la componente dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), è esteso a tutti i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (RU) e a tutti i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sia nel testo introdotto dalla medesima legge e successive modificazioni.»

2.4

[Bucalo](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente parola: "pieno".

Art. 3

3.1

[Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni e per l'espletamento delle attività previste dalle amministrazioni interessate, si provvede, nel limite di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026

318^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 13,35

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul disegno di legge in titolo e che, pertanto, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026

321^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Occhiuto ha presentato l'emendamento n. 1.100 e che i senatori Carmela Bucalo e Sigismondi hanno riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.19 (entrambi i testi sono pubblicati in allegato).

Avverte inoltre che il senatore Galliani ha ritirato l'emendamento n. 1.27.

Avvisa indi che è pervenuto in data odierna il parere, di tenore non ostativo, della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

Informa conclusivamente che, di intesa con il Governo, la votazione degli emendamenti avverrà in un'altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1890

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) quattro studenti, eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, eletto su base nazionale, tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;"».

1.19 (testo 2)

[Bucalo](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) quattro studenti, eletti su base nazionale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, eletto su base nazionale, tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;"».

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026

323^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8 e 1.19 testo 2, nonché sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, questi ultimi a condizione che siano riformulati in testi identici all'emendamenti 1.100, di cui è proponente. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte emendative ad eccezione delle proposte 1.22, 1.23 e 2.4, su cui rivolge un invito al ritiro.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, espresso parere favorevole sull'emendamento 1.100, concorda con il relatore sui restanti emendamenti.

La senatrice **BUCALO** (FdI) ritira l'emendamento 2.4.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) dichiara di non poter accogliere l'invito a riformulare il proprio emendamento 1.16, criticando l'emendamento 1.100, che prevede un unico collegio nazionale per l'elezione degli studenti. In proposito, nel paventare il rischio che in tal modo risulti privilegiata la rappresentanza degli studenti dei principali atenei, ritiene preferibile il testo del proprio emendamento in cui si dispone invece che l'elezione avvenga in modo da garantire una ripartizione paritaria per ciascuna delle macro-aree geografiche, del Nord, del Centro e del Sud e Isole.

Su richiesta del relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE), il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.100 e 1.9 (testo 2). Dispone altresì una breve sospensione della seduta, al fine di

consentire al relatore e al Governo di giungere ad una riformulazione condivisa delle richiamate proposte emendative.

La seduta sospesa alle ore 13,35 riprende alle ore 13,45.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver informato che sono ancora in corso le verifiche sugli emendamenti precedentemente accantonati, avverte che si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

La senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro, al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1, nonché, in esito a distinta votazione, gli identici emendamenti 1.2 e 1.3, questi ultimi previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*), la quale ribadisce che il riferimento all'attività consultiva del Consiglio universitario nazionale (CUN) recato all'articolo 1, comma 1, della legge n. 18 del 2006 ne svilisce le funzioni, poiché lo relega a mero organo consultivo dell'Esecutivo.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5, che mirano a contrastare la marginalizzazione e la perdita di ruolo del CUN all'interno del sistema universitario che conseguirebbe all'approvazione del testo presentato dal Governo. Al riguardo, l'emendamento riequilibra la rappresentanza in seno al Consiglio, anche con riferimento al ripristino della presenza dei ricercatori. In esito a votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 1.6 e 1.7, accoglie l'emendamento 1.8, respinge l'emendamento 1.9, nonché - con distinta votazione congiunta - gli identici emendamenti 1.10 e 1.11.

Dopo aver altresì respinto, in esito a votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.12 e 1.13, la Commissione, con distinte votazioni, non accoglie gli emendamenti 1.14 e 1.20.

La senatrice **RANDO** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.21, di cui è proponente, che mira ad assicurare autonoma rappresentanza ai ricercatori in pre-ruolo, nonché ai titolari di incarichi *post-doc* e di ricerca, al fine di assicurare rappresentatività alle componenti universitarie che svolgono un ruolo centrale nella ricerca.

Dopo che la senatrice **SBROLLINI** (*IV-CR*) ha sottoscritto l'emendamento 1.21, quest'ultimo è posto ai voti e respinto, così come, con successiva votazione, l'emendamento 1.22.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD-IDP*) dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento 1.23, poiché l'emendamento 1.100 del relatore si fa carico di assicurare la rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi in seno al CUN e risponde all'esigenza di valorizzare di figure strategiche per l'università.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.24.

Il senatore **CRISANTI** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.25 (di cui è proponente) e 1.26, ritenendo importante che i docenti e i ricercatori eletti in seno al CUN possano essere parzialmente esonerati dai compiti didattici. Tenuto conto del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo e dal relatore, ne chiede l'accantonamento, dichiarandosi sin d'ora disponibile a considerare un'eventuale proposta di riformulazione che ne mantenga le finalità.

Il relatore **OCCHIUTO** (*FI-BP-PPE*), pur confermando le perplessità sulle identiche proposte emendative 1.25 e 1.26, dichiara di non avere riserve rispetto alla proposta di accantonamento appena avanzata.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha disposto l'accantonamento degli identici emendamenti 1.25 e 1.26, ha la parola il senatore **VERDUCCI** (*PD-IDP*) in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.28, di cui richiama le finalità.

Coglie peraltro l'occasione per precisare che il ritiro dell'emendamento 1.23 era avvenuto nel presupposto che l'emendamento 1.100 del relatore assicurasse la presenza in seno al CUN di un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi. Ad una verifica più attenta, poiché nell'attuale formulazione del testo tale garanzia è assente, chiede di poter revocare il ritiro del proprio emendamento.

Il **PRESIDENTE** accoglie la suddetta richiesta e dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.23, affinché sia esaminato unitamente agli emendamenti precedentemente accantonati riguardanti la rappresentanza degli studenti, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi nel Consiglio.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.28, 1.30 (testo corretto), 1.29, 1.31 e 1.32. Quest'ultimo viene posto ai voti previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **D'ELIA** (*PD-IDP*), la quale segnala l'esigenza di rafforzare la *governance* del CUN per garantirne una maggiore indipendenza.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.33 e 1.34; parimenti, con successiva votazione congiunta, respinge gli emendamenti 1.35 e 1.36. Di seguito viene respinto anche l'emendamento 1.37.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD-IDP*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.38, il quale si fa carico di estendere la competenza del CUN sulle questioni che attengono alla ripartizione delle risorse al fine di assicurare l'equilibrio del sistema universitario a livello territoriale per la garanzia di livelli simili di qualità nella ricerca e nella didattica, per l'erogazione paritetica di servizi e per la tutela del diritto allo studio. Ribadisce al riguardo il rilievo della proposta emendativa e, più in generale, della necessità di interventi perequativi al fine di sostenere il sistema universitario nazionale, che per essere tale non può basarsi esclusivamente sulle eccellenze. Auspica in proposito uno specifico impegno del Governo fin dalla prossima manovra di bilancio.

Dopo che le senatrici **Barbara FLORIDIA** (M5S) e **SBROLLINI** (IV-CR) hanno sottoscritto l'emendamento 1.38, quest'ultimo è posto ai voti e respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.39, 1.0.1 e 1.0.2.

In sede di articolo 2, la Commissione respinge gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

In sede di articolo 3, è posto ai voti e non accolto l'unico emendamento presentato, il 3.1.

Il **PRESIDENTE**, constatato che si è conclusa la fase della votazione degli emendamenti non accantonati, propone una breve sospensione dell'esame del provvedimento in titolo per verificare la possibilità di pervenire a soluzioni condivise sulle proposte accantonate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è indi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il **PRESIDENTE** informa che il relatore Occhiuto e la senatrice Carmela Bucalo hanno riformulato, rispettivamente, gli emendamenti 1.100 e 1.19 in nuovi testi (pubblicati in allegato).

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) e il sottosegretario Paola FRASSINETTI invitano i presentatori degli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.23, precedentemente accantonati, a riformularli nei medesimi testi degli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.19 (testo 3). Quanto agli identici emendamenti 1.25 e 1.26, ne ribadiscono il parere contrario.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (M5S) riformula, in qualità di cofirmataria, gli emendamenti 1.15, a prima firma della senatrice Aloisio, e 1.18, a prima firma della senatrice Castellone, nel senso indicato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) riformula, a sua volta, l'emendamento 1.16, di cui è proponente, nonché l'emendamento 1.17, a prima firma del senatore De Cristofaro, accogliendo l'invito rivolto in tal senso da relatore e Governo.

Anche il senatore **VERDUCCI** (PD-IDP) accoglie l'invito riformulando l'emendamento 1.23, di cui è primo firmatario.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.100 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.15 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.23 (testo 2) sono accolti all'unanimità (tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato).

Con successiva votazione, la Commissione respinge invece gli identici emendamenti 1.25 e 1.26.

Il **PRESIDENTE** avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1890

Art. 1

1.15 (testo 2)

Aloisio, Castellone, Pirondini, Barbara Florida

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;"».

1.16 (testo 2)

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;"».

1.17 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;"».

1.18 (testo 2)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Florida

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;"».

1.100 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio

nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;".».

1.19 (testo 3)

[Bucalo](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;".».

1.23 (testo 2)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinque studenti, eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle macro aree geografiche del Nord, del Centro, nonché del Sud e Isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti su base nazionale, tra gli iscritti, rispettivamente, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione delle università, in concomitanza con le elezioni del CNSU;".».

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2026

329^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1890) Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** comunica che si procederà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo - già anticipata in sede di esame degli emendamenti - al provvedimento in titolo, che, a suo parere, asseconda la tendenza del Governo in carica ad accentrare le funzioni in capo all'Esecutivo a detrimento del sistema delle autonomie, nel caso specifico il sistema universitario nazionale. Rimarca che il Gruppo del Partito Democratico, giudicando negativa la suddetta tendenza, ha cercato in ogni occasione di contrastarla.

Ritiene di poter ravvisare nel provvedimento in esame un ulteriore tassello di una riforma organica del mondo universitario, che, seppure in modo frammentario, il Governo sta scientemente portando avanti. Reputa di poter individuare le tappe precedenti di detta riforma nella reintroduzione di modalità di lavoro precario, precedentemente abolite, che sono tornate a penalizzare i ricercatori universitari, nonché nelle nuove modalità di accesso alla docenza universitaria, che hanno fatto venire meno il precedente metodo virtuoso di selezione. A suo avviso, il provvedimento in esame tende a marginalizzare e a sottrarre forza rappresentativa al Consiglio universitario nazionale (CUN).

Rivolge, infine, un espresso ringraziamento al relatore Occhiuto per essere stato disponibile a recepire un emendamento d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico in una propria proposta emendativa volta a riconoscere una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi in seno al CUN. Pur esprimendo apprezzamento per

l'attenzione politica dimostrata dal relatore, fa presente, anche a nome del proprio Gruppo, che resta immutato il giudizio negativo sul complesso del provvedimento in esame.

In ragione delle esposte considerazioni, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato in sede referente, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 13,40.